

TRATTAMENTO DISCONTINUITA', FORFETTIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA'
DI TRASFERTA

Milano, li 1° luglio 2025

Tra

CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente Claudio Riva e dal Presidente regionale Confartigianato Imprese Lombardia Eugenio Massetti, assistiti dal responsabile regionale Politiche del lavoro e Formazione Mario Martinelli

CNA – FITA LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente Patrizio Ricci, assistito dal funzionario regionale FITA Luca Scandella e dal responsabile Relazioni Sindacali Cna Lombardia Maurizio Negrini

CLAAI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Marco Accornero, assistito dal responsabile Sindacale Giuseppe Lazzeroni

CASARTIGIANI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Mauro Sangalli, assistito dal responsabile Politiche del Lavoro Antonio Orlandi

e

FILT CGIL LOMBARDIA

rappresentata da Guglielmo Ruggiero

FIT CISL LOMBARDIA

rappresentata da Marco Ceriani e Fabio Marani

UILTRASPORTI LOMBARDIA

rappresentata da Pasquale Cannone e Gian Pietro Gusmini

PREMESSO CHE

-il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.234, che attua la Direttiva Comunitaria in materia di lavoro del personale viaggiante nel settore autotrasporto, regola la nuova disciplina sull'orario di lavoro dei conducenti ed è in vigore dal 1° gennaio 2008; in quanto previsto dai regolamenti CE 561/2006, dal 165/2014 e dal 1054/2020;

-gli articoli 11 e 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, riguardanti l'orario di lavoro del personale viaggiante, riconoscono alle imprese ed alle loro organizzazioni datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio la possibilità di stipulare accordi di forfettizzazione;

-l'articolo 38 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione attribuisce al secondo livello di contrattazione la titolarità a definire materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal CCNL, con erogazioni correlate anche a obiettivi di innovazione, maggiore efficienza organizzativa e altri elementi di competitività;

-la durata del periodo d'impegno lavorativo per il personale viaggiante non è sempre determinabile in modo analitico utilizzando gli abituali documenti di carico e di trasporto disponibili, o gli strumenti per la



determinazione dei tempi di guida quali il cronotachigrafo; i riscontri rilevabili da questi documenti non consentono la determinazione precisa dei tempi dedicati ad ogni singola operazione;

-le parti nell'intento di evitare l'insorgere di contenziosi intendono definire criteri condivisi di trattamento economico della discontinuità, di forfetizzazione degli straordinari, di trattamento economico delle trasferte nonché estendere la durata media e massima della settimana lavorativa;

-il 24 marzo 2023 è stata istituita la Commissione bilaterale autotrasporto della Lombardia;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO CHE

-le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente accordo;

-ai fini del presente accordo con la locuzione "personale viaggiante" si intende il "lavoratore mobile" di cui all'art. 3, comma 1 capoverso D del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234.

Articolo 1 – Ambito di efficacia e condizione di applicabilità

Il presente accordo si applica al personale viaggiante:

-dipendente di imprese artigiane del settore autotrasporto conto terzi, così come definite dalla legislazione vigente, che abbiano sede legale in Lombardia;

-dipendente di imprese non artigiane del settore autotrasporto conto terzi aderenti alle associazioni firmatarie la presente intesa, che abbiano sede legale in Lombardia.

e che:

-opera nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 e dalle disposizioni di legge da detto articolo richiamate;

-è come tale riconosciuto, in conformità alla procedura indicata dall'Accordo regionale lombardo del 24 marzo 2023 e dal Protocollo regionale lombardo del 21 dicembre 2023.

Il presente accordo può essere applicato anche al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in altre regioni quando siano assunti in unità locali ubicate in Lombardia, purché:

-operi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 18 maggio 2021 e dalle disposizioni di legge da detto articolo richiamate;

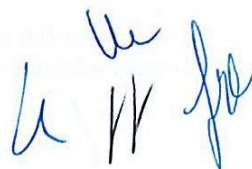
-sia come tale riconosciuto, in conformità alla procedura indicata dall'Accordo regionale lombardo del 24 marzo 2023 e dal Protocollo regionale lombardo del 21 dicembre 2023.

Ai fini dell'applicabilità dei trattamenti economici previsti dagli articoli 7 e 8 del presente accordo è necessario che, in sede aziendale, la maggioranza dei lavoratori sottoscriva specifico accordo di recepimento.

Limitatamente ai trattamenti economici previsti dall'articolo 8 del presente accordo, i relativi accordi aziendali di recepimento dovranno recare, al fine della loro efficacia, la seguente clausola: *"Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze delle indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute derivanti dal presente accordo entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti."*

Articolo 2 – Orario di lavoro ordinario del personale viaggiante

Per i lavoratori di cui all'art. 1 del presente Accordo, la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è di 47 ore. L'orario di lavoro è distribuito fino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è congruagliabile nell'arco di 4 settimane.



Articolo 3 – Orario di lavoro straordinario del personale viaggiante

Come previsto dall'articolo 13 del vigente CCNL è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti previsti dagli articoli 9, 11, 11 bis e 11 quinquies.

Articolo 4 – Metodologia di computo dell'orario di lavoro

4.1 Per il personale viaggiante che opera nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL, il tempo di lavoro è quello dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la guida del veicolo, il carico e lo scarico dello stesso, la pulizia e manutenzione tecnica del mezzo e più in generale ogni altra operazione intesa a garantire la sicurezza del mezzo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, nonché i periodi durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare nei periodi di attesa del carico e dello scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la rispettiva durata.

4.2 Sono esclusi dal computo dall'orario di lavoro:

- i periodi di interruzione della guida, riferiti ai 45 minuti di pausa della guida obbligatori (art. 7 Regolamento CEE n. 561/2006);
- i riposi intermedi (art. 5 D. Lgs. n.234/2007), tra i quali i tempi per la consumazione dei pasti (1 ora per le trasferte fino a 15 ore e 2 ore per quelle di durata superiore);
- i periodi di attesa per i divieti di circolazione (art. 6 D. Lgs. n.234/2007);
- i tempi in cui il lavoratore, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiedi di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori.

Detti periodi e tempi danno diritto alla indennità di trasferta, ove contrattualmente ricorrente.

4.3 Il trattamento di trasferta viene riconosciuto anche:

- per i tempi di disponibilità, che restano esclusi dal computo dell'orario di lavoro, nei quali il lavoratore mobile deve rimanere a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate per l'inizio o la ripresa della guida, ovvero per eseguire altri lavori, pur non dovendo restare sul posto di lavoro;
- in ogni altro caso specificato espressamente dal CCNL.

Articolo 5 - Orario di lavoro del personale viaggiante: durata media e massima nella settimana

Per il personale viaggiante di cui all'articolo 1, la durata media della settimana non può superare le 58 ore di lavoro, come determinato ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa. La durata massima della settimana lavorativa potrà essere estesa fino a 61 ore, a condizione che, nel periodo di 6 mesi, le ore di lavoro non superino il limite di 58 ore settimanali. L'estensione dell'orario a 58 ore settimanali come previsto dalla presente deroga, potrà essere applicato previa approvazione dalla maggioranza dei lavoratori dell'azienda interessati alla stessa, approvazione certificata dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo tramite comunicazione a mezzo Pec.

Articolo 6 - Tempi di disponibilità

I tempi di disponibilità dei lavoratori mobili, come individuati e definiti dall'art. 3, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.234/2007, sono concordemente riconosciuti dalle parti nella misura massima del 20% del totale delle ore di impegno complessivo, dedotti i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del Regolamento (CE n° 561/2006), i riposi intermedi di cui all'art. 5 ed i periodi di riposo di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.234/2007.

La presente valutazione negoziale concordata assolve l'obbligo di comunicazione preventiva ai singoli lavoratori delle ore di disponibilità, ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto.

Articolo 7 – Trattamento economico discontinuità.

Ai lavoratori in forza all'azienda, aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del presente accordo, è corrisposto il trattamento economico di discontinuità di cui all'Allegato 1 del presente accordo.

Il trattamento è corrisposto per 12 mensilità (gennaio-dicembre) ed è:

- erogato per intero, in caso di rapporti di lavoro di apprendistato;
- riproporzionato in ragione dell'effettiva durata della prestazione lavorativa, in caso di rapporto di lavoro part-time.

Il trattamento non ha alcuna incidenza sui seguenti istituti contrattuali:

art. 18 - tredicesima mensilità

art. 19 - quattordicesima mensilità;

art. 37 - trattamento fine rapporto.

Le Parti concordano che il trattamento non rientra nella retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL.

In caso sia introdotto ad opera del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione un trattamento economico, comunque denominato, erogato, anche a titolo non esclusivo, a favore dei lavoratori mobili in regime di discontinuità, il presente trattamento economico sarà assorbito per intero dal trattamento previsto a livello nazionale, salvo differenti intese in ambito aziendale.

Articolo 8 – Forfetizzazione del lavoro straordinario, ridefinizione dei trattamenti economici di trasferta

In relazione alle condizioni di orario di lavoro ed ai differenti limiti stabiliti con il presente accordo, ai lavoratori in forza all'azienda sarà corrisposto il trattamento economico forfetizzato relativo alle prestazioni di lavoro straordinario, nonché il trattamento delle indennità spettanti in caso di trasferta, disciplinate nell'Allegato 2 del presente accordo.

La prestazione lavorativa effettuata di sabato o di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro (47 ore settimanali), è remunerata in conformità alle modalità disciplinate nell'Allegato 3 del presente accordo.

L'azienda si impegna, qualora vengano richiesti dal lavoratore, a produrre e consegnare copia del report delle attività svolte mensilmente, contestualmente al cedolino paga del mese di riferimento, al fine di poter verificare la forfetizzazione, ai sensi dell'art.11 comma 8 del CCNL.

Articolo 9 – Perequazione dei servizi

Le parti convengono sul fatto che costituisce presupposto necessario dell'accordo, la determinazione delle condizioni per assicurare la massima produttività dei servizi in azienda mediante:

- a) la loro programmazione, per ridurre al minimo i tempi di attesa al carico e allo scarico;
- b) il loro confronto tra le situazioni individuali dei lavoratori mobili, in modo che il personale viaggiante esegua servizi equivalenti ovvero goda di trattamenti economici e tempi di lavoro omogenei.

Articolo 10 – Durata del presente accordo

Il presente accordo avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo nuovo accordo fra le parti che, a tal fine, si impegnano a rivedersi nei tre mesi precedenti la prevista scadenza.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

In caso vengano meno i requisiti di discontinuità richiesti dall'azienda e riconosciuti in conformità alle condizioni di cui all'art.1 le condizioni riportate nel presente Accordo continueranno ad applicarsi per tre mesi. Le parti e l'azienda si attiveranno tempestivamente per analizzare la situazione in sede di Commissione bilaterale autotrasporto della Lombardia.

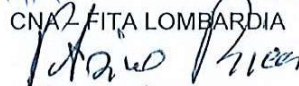
Articolo 12 – Controversie

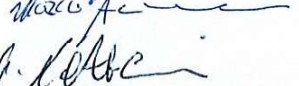
In caso di controversie sull'applicazione del presente accordo, le parti rinviando alla procedura prevista dall'articolo 39, comma 2 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione vigente.

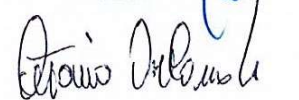
Articolo 13 – Deposito

Il presente accordo ed il relativo allegato saranno depositati a cura della Bilateralità artigiana lombarda in conformità alle disposizioni vigenti.

CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOMBARDIA


CNAZ FITA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

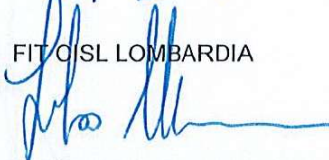
CASARTIGIANI LOMBARDIA




FILT CGIL LOMBARDIA



FILT CISL LOMBARDIA



UILTRASPORTI LOMBARDIA



Handwritten notes in blue ink, including the word "C" and several illegible scribbles.

ALLEGATO 1

TRATTAMENTO DISCONTINUITA'

Ore al mese calcolate su paga base

	CONTAINER	CENTINATO	ATP	BISARCHE CISTERNE CALCESTRUZZO
ORE / MESE	8	11,5	15	22,5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Picini
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 2



STRAORDINARIO FORFETTIZZATO (IN MINUTI)

FASCIA di impegno	CONTAINER	CENTINATO	ATP	BISARCHE CISTERNE CALCESTRUZZO
6/12 ore	15	20	20	30
12/15 ore	30	35	35	50
15/24 ore	60	65	75	100

TRASFERTE

UGUALE PER TUTTI I SETTORI

FASCIA -6/12 ore euro 30,00

FASCIA -12/15 ore euro 40,00

FASCIA oltre le 15 ore euro 60,00



ALLEGATO 3

STRAORDINARIO FORFETTIZZATO E TRASFERTE NELLA GIORNATA DI SABATO

DA AGGIUNGERE AI VALORI DI TRASFERTA CHE VENGONO EROGATI COME CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE AL PERSONALE VIAGGIANTE

TRASFERTE

<i>FASCIA</i>	<i>VALORE ECONOMICO</i>
0/6 ORE	euro 30,00
DA 6,01 A 9 ORE	euro 40,00
DA 9,01 A 12 ORE	euro 50,00
OLTRE 12 ORE	euro 60,00

STRAORDINARIO

<i>FASCIA</i>	<i>ORE STRAORDINARIO</i>
0/6 ORE	3,5 ORE
DA 6,01 A 9 ORE	5 ORE
DA 9,01 A 12 ORE	8 ORE
OLTRE LE 12 ORE	SI PAGA LO STRAORDINARIO IN AGGIUNTA ALLA FASCIA PRECEDENTE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 30% FINO ALLA FINE DEL TURNO DI LAVORO

